

DCO 101/2014/E/com - REMIT
CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEGLI
OBBLIGHI, PREVISTI DAL REGOLAMENTO
REMIT, DI PUBBLICAZIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Osservazioni e proposte Anigas

Milano, 17 aprile 2014

Anigas con il presente documento esprime le proprie osservazioni relativamente al documento di consultazione 101/2014/E/com con il quale l'Autorità intende promuovere un confronto con gli operatori di mercato soggetti all'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate, ai sensi del Regolamento europeo sull'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (REMIT).

La consultazione ha come fine quello di individuare le principali implicazioni sull'attività degli operatori, in modo da poter trasferire presso le competenti istituzioni europee eventuali criticità emerse in sede di consultazione, nonché di presentare alcune ipotesi circa l'utilizzo di piattaforme centralizzate per la pubblicazione delle informazioni privilegiate.

In termini preliminari si esprime apprezzamento circa la iniziativa della Autorità di sottoporre a consultazione una tematica di così elevato interesse per gli operatori, sebbene il Remit non preveda delle disposizioni specifiche in capo alle autorità nazionali di regolazione con riferimento all'attuazione dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate. Si ritiene che il confronto con gli operatori possa essere di grande utilità al fine sia di trasferire le istanze condivisibili sui tavoli di lavoro europei sia al fine di promuovere forme di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate efficaci rispetto alle finalità perseguite.

Date tali premesse si passano in rassegna alcune tematiche di carattere generale relative al documento di consultazione sulle quali si è acquisita una posizione associativa, lasciando la puntuale risposta ai singoli quesiti agli operatori.

Un primo aspetto che si vuole trattare è quello relativo alla opportunità di pensare a delle **soglie lato gas** da introdurre in materia di Remit. Tale soglia, espressa in MSmc/giorno, al di sotto della quale non si applicherebbe il regolamento sulla pubblicazione delle informazioni privilegiate dovrebbe essere stabilita dall'Autorità tenuto conto:

- Delle dimensioni del mercato del gas italiano, con particolare riferimento al mercato di bilanciamento
- Degli impatti che sul mercato possono produrre variazioni significative della capacità disponibile in corrispondenza dei terminali di rigassificazione, dei siti di stoccaggio e degli impianti di produzione.

Sul piano della individuazione delle **categorie di informazioni** suscettibili di essere considerate **privilegiate**, si propone la individuazione di un *set* ben definito di informazioni privilegiate, sulla base di quelle individuate da ACER nelle proprie linee guida, che riconducono la nozione di informazione privilegiata alle informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del Regolamento REMIT, riguardanti la capacità e l'uso degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL, inclusa l'eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti, al fine di scongiurare una discrezionalità nella loro individuazione. In particolare dovranno considerarsi privilegiate le informazioni inerenti l'utilizzo degli impianti mentre dovrebbero essere escluse dalla categoria di informazioni privilegiate e dunque esenti dall'obbligo di pubblicazione, le informazioni prettamente commerciali (quali la conclusione o la rinegoziazione di un contratto bilaterale di fornitura o approvvigionamento, o le scelte relative ad

eventuali *diversions* di carichi di gas naturale liquefatto) e le mancate forniture per eventi fuori dal controllo dell'operatore.

Venendo al tema inerente la individuazione delle **modalità di pubblicazione delle informazioni privilegiate**, per il quale ACER chiarisce che per pubblicazione "*in modo efficace*" debba intendersi una modalità di diffusione delle informazioni privilegiate in maniera tale da raggiungere il più ampio pubblico possibile, si ritiene auspicabile la individuazione di piattaforme centralizzate (nazionali, UE) per la pubblicazione delle stesse, armonizzando al massimo all'interno dell'Europa gli aspetti di governo, quali ad esempio i soggetti responsabili della gestione delle piattaforme e standardizzando gli aspetti di gestione operativa, quali le procedure, i protocolli di trasmissione e le soluzioni informatiche, al fine di rendere efficiente la fruizione dell'informazione da parte dei mercati, di semplificare e velocizzare la trasmissione delle informazioni da parte degli operatori e di ridurre al minimo gli oneri di sistema da sostenere. Come affermato anche nel documento di consultazione, tale opzione avrebbe il beneficio di favorire una diffusione maggiormente efficace delle suddette informazioni a favore dell'efficienza del mercato nonché il vantaggio di rendere pubbliche le informazioni in maniera aggregata ed anonima, con conseguente rispetto delle preoccupazioni *antitrust* sollevate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Si ritiene comunque opportuno salvaguardare la facoltà, per coloro che hanno già implementato una propria modalità di comunicazione centralizzata (ad es. sito web corporate), di continuare ad utilizzare tale opzione, almeno finché un sistema centralizzato non sarà reso disponibile.

Ai fini della pubblicazione delle informazioni di competenza degli operatori infrastrutturali dovrebbero in particolare essere utilizzate le piattaforme centralizzate già realizzate e operanti a livello europeo che già prevedono la pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui al regolamento n. 715/2009. L'attuazione degli adempimenti di pubblicazione, in relazione ai servizi infrastrutturali, attraverso l'utilizzo di tali piattaforme consentirà (in quanto centri di aggregazione per gli operatori infrastrutturali a livello UE) l'ampio accesso alle informazioni da parte del pubblico, un maggiore livello di aggregazione delle informazioni e l'ampio confronto. Inoltre il ricorso da parte degli operatori infrastrutturali a tali piattaforme già in uso, in luogo di altre piattaforme, consente di evitare al Sistema una duplicazione di costi di implementazione e di gestione del sistema dei flussi informativi, delle piattaforme stesse e delle relative interfacce.

Un ultimo aspetto sul quale è opportuno soffermarsi è quello relativo alla individuazione dei soggetti su cui ricade l'obbligo di pubblicazione nel caso in cui ci siano **joint venture o proprietà condivise di generazione o siti di produzione**. Sul tale aspetto occorre chiarire che il soggetto che ha maggiore contezza della situazione e quindi si trova nella migliore posizione per fornire le informazioni è l'operatore.